

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 Data 26/07/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000;
----------------------------------	--

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di luglio l'organo di revisione economico finanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. n. 23 del 21/07/2023 avente ad oggetto: **"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025 ART. 193 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267";**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamata la normativa di riferimento

-L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

-L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Vista

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.05.2023 con la quale si è provveduto all'approvazione del Conto Consuntivo 2022 con i seguenti risultati:

	2022
Risultato di amministrazione (+/-)	533.597,83
di cui:	
a) Vincolato	98.054,03
b) Per spese per investimenti	0,00
c) parte accantonata	72.069,20
d) Non vincolato	363.474,60

Viste le variazioni di Bilancio:

- Deliberazione della Giunta comunale n° 5-2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL, ad oggetto: "1° variazione al bilancio 2023 2025", e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 03.03.2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n° 16-2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL, ad oggetto: "2° variazione al bilancio 2023 2025", e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 28.04.2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20-2023, ad oggetto: "3° variazione al bilancio 2023 2025" del 28.4.2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n° 49-2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL, ad oggetto: "4° variazione al bilancio 2023 2025", da ratificare con prossima deliberazione di Consiglio comunale del 27 luglio 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale da approvare in data 27 luglio 2023, relativa alla 5° variazione al bilancio con cui si dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti paria a € 38.000,00;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che si rilevano:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio e non necessitano di variazioni;

- Il fondo cassa alla data del 21.07.2023 risultante dalla Tesoreria ammonta ad €. 2.494.945,33 di cui vincolato € 385.899,56;
- Non vi è stato l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione;

- Non vi è stato l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Vista la proposta di deliberazione di C.C. nr. 22 del 21/07/2023 avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS.267/2000), di cui al verbale n. 10 del 26/07/2023;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2023 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025 ART. 193 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267" con la quale:

- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
- non vengono riconosciuti e/o segnalati ulteriori debiti fuori bilancio;
- non viene accertata una situazione di squilibrio sulla gestione di competenza. Sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio, il responsabile da atto del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- viene dato atto che l'ente non si è avvalso della facoltà di applicare le quote svincolate dal FCDE per il finanziamento del fondo crediti di competenza dell'esercizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
- sono state apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali effettuate nella proposta di deliberazione precedente n. 22 del 21/07/2023, verbale n. 10 del 26.07.2023;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

le previsioni allo stato attuale si ritengono congrue, coerenti ed attendibili;

in relazione all'accantonamento al FCDE, quanto segue:

allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio, quanto segue:

alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio di cui alla delibera precedente, permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Relativamente ai trasferimenti a valere sul PNRR, il Revisore ricorda ed invita sempre tutti gli uffici, ognuno per la propria competenza, al rispetto scrupoloso e puntuale delle regole fissate da Leggi, Circolari e Faq, per il preciso sviluppo dei progetti, onde evitare che anomalie nei procedimenti possano determinare il mancato riconoscimento dei trasferimenti con conseguenti gravi danni patrimoniali all'Ente.

Si ricorda altresì che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
 - La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
 - Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
 - Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
 - I controlli di regolarità amministrativo e contabile;
 - La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";
 - L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonchè attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
 - La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento" la stessa circolare impone di adeguare gli strumenti di programmazione.
- A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel "piano triennale delle opere pubbliche" e nel "piano annuale dei lavori" in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.
- La circolare del MEF/RGS n. 29 del 26 luglio 2022 "Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori";
 - La circolare del MEF/RGS n. 30 del 11 agosto 2022 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";

Si ricorda la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che "le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10 prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che alla circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 "PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR, sono allegati le Linee guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGIS.

Si ricorda infine relativamente all'obbligo di apposizione dei **relativi loghi del PNRR**, sulle indicazioni operative in tema di informazione, comunicazione e pubblicità tutti i soggetti attuatori devono provvedere a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando il logo dell'Unione con esplicito riferimento al

finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU; gli stessi devono essere apposti anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Michele Raimondo Mura

